



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

(PROVINCIA DI PADOVA)

Settore Amministrativo

35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711 – Fax 0498928718

Verbale in data 27 febbraio 2014

Oggetto: Parere di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali 01.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 sul fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012.

Visto l'art.5, comma 3, del CCNL per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali 01.04.1999 sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria... omissis ...”;

Visto il primo comma dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”;

Premesso che per il trattamento economico accessorio del personale del Comune di Montegrotto Terme per l'anno 2012 è tuttora vigente il contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto il 19 maggio 2005 e integrato in data 13 maggio 2009;

Visto che annualmente l'Ente deve computare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visto che tale adempimento, afferente l'anno 2012, è stato oggetto:

- dei pareri preventivi a firma dello scrivente in data 29.08.2012, 21.09.2012 e 19.11.2012;
- delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 del 29.08.2012, n. 103 del 26.09.2012 e n. 125 del 21.11.2012;
- delle determinazioni del Servizio Segreteria, dove è incardinato l'Ufficio Risorse Umane, n. 28 del 14.02.2012 e n. 127 del 27.12.2012 con le quali il Responsabile ha quantificato le risorse decentrate per l'anno 2012 in € 181.176,50;

- dei verbali di accordo con le OO.SS. in data 29/11/2012 e in data 21/01/2013;

Accertato che con tali atti viene applicato quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in aderenza:

- a quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004;
- alle disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

Dato atto che il fondo destinato alle risorse decentrate, nell'ente di minori dimensioni come nel caso del Comune di Montegrotto Terme, è finalizzato a retribuire con tali risorse il personale non incaricato di posizioni organizzative, fatte salve le progressioni economiche e l'indennità di comparto.

Per questo motivo, nel conteggiare il personale presente nell'Ente per il calcolo della riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, si è deciso di defalcare il personale incaricato delle posizioni organizzative (Responsabili di Settore) perché non è destinatario della produttività e degli altri istituti contrattuali accessori, ad eccezione della progressione economica e dell'indennità di comparto, in quanto ente di minori dimensioni dove il finanziamento delle posizioni organizzative è a carico del bilancio e non del fondo (art. 11 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.03.1999) e dove la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto nazionale (art. 10 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.03.1999).

Si è provveduto, per omogeneità di criterio applicativo, a ridurre il fondo dell'importo corrispondente alla quota di progressione economica lasciata da n. 1 Responsabile di settore cessato dal servizio per quiescenza.

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile del Settore Amministrativo per l'anno 2012 che:

- risulta redatta in osservanza all'art. 40, comma 3-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
- esplicita i contenuti e attesta la copertura della spesa conseguente alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012;
- attesta la conformità del fondo ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tenuto conto del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, come risulta da apposita certificazione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con raccomandata A/R prot.n. 6856 del 26.03.2012, e del rispetto del patto di stabilità interno per

l'anno 2012, come risulta da apposita certificazione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con raccomandata A/R prot.n. 6524 del 27.03.2013;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ACCERTA

in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la compatibilità dei costi derivanti dalla ripartizione e destinazione del fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012.

Montegrotto Terme, 27 febbraio 2014

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dr. Tiberio Ravarotto)

